



FLC CGIL
CALABRIA

*federazione lavoratori
della conoscenza*

A tutti i Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche della Calabria
Loro Sedi
e p.c. al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Oggetto: Informativa sindacale e invito alla regolarizzazione in merito alle procedure di affidamento dell'incarico di RSPP nelle istituzioni scolastiche della Calabria - Indicazioni operative.

Gentili Dirigenti,

La scrivente O.S., nell'ottica di una proficua collaborazione e al fine di supportare le SS.LL. nella complessa gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, intende condividere alcune importanti precisazioni normative inerenti alle procedure di conferimento dell'incarico di **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**. L'intento della presente nota è **prevenire** l'adozione di provvedimenti difformi dai dettami normativi, tutelando così le istituzioni scolastiche da potenziali contenziosi e **salvaguardando i Dirigenti Scolastici da precise responsabilità personali**.

A tal fine, invitiamo le SS.LL. a procedere a una serena e attenta revisione delle procedure attualmente in essere. Qualora dovessero emergere anomalie – quali, ad esempio, il mancato rispetto delle priorità normative nella selezione, un errato inquadramento contrattuale del personale o il ricorso a regimi di proroga non consentiti – **suggeriamo l'annullamento e/o la revoca in autotutela di tali pratiche entro e non oltre il 31 agosto 2026**.

Questo passaggio si rende essenziale per non trascinare eventuali vizi amministrativi nel nuovo ciclo scolastico e per poter avviare le nuove procedure per l'anno 2026/2027 in tempo utile, garantendo la continuità del servizio in totale sicurezza fin dal 1° settembre.

Nell'emanazione dei nuovi bandi, appare fondamentale attenersi rigorosamente all'ordine di priorità stabilito dall'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 81/08, in combinato disposto con gli artt. 7 e 53 del D.lgs. 165/2001, con la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (così come altresì sistematicamente richiamati nel quaderno MIM n. 3 rubricato all'uopo: *"Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali"* che si allega alla presente informativa), **le quali fonti impongono di ricercare in prima istanza il personale interno all'istituto, in subordine il personale in servizio presso altra scuola e, soltanto in via residuale, un esperto esterno.**

A questo proposito, preme sottolineare come il lavoratore di un'altra istituzione scolastica statale, prestando un'attività assimilabile a quella di dipendente pubblico, debba operare esclusivamente tramite l'istituto della collaborazione plurima disciplinato **dall'art. 57 del CCNL**, previa autorizzazione del proprio Dirigente scolastico di appartenenza all'espletamento dell'incarico specifico di cui al compenso accessorio che ne deriverà.

In tal senso, per i Dirigenti scolastici committenti e beneficiari del servizio non risulta pertanto congruo – **ai fini dell'incarico accessorio de quo** – limitarsi alla generica richiesta di autorizzazione alla libera professione, invero prodotta a inizio anno scolastico o all'atto di sottoscrizione del contratto di pubblico impiego al proprio dirigente/datore di lavoro ai sensi dell'art. 508 del D.lgs. 297/94, né pretendere – o acconsentire – a che il **dipendente prestatore operi con Partita IVA** (condizioni, invero, rispettivamente necessarie ex art. 53 del D.lgs. 165/2001 per effetto e in costanza del rapporto di pubblico impiego **e di cui al trattamento principale** e relativo – semmai - agli incarichi libero professionali svolti all'esterno sia della propria amministrazione di appartenenza, sia delle amministrazioni di proprio comparto).

Di conseguenza, il relativo compenso, avente natura accessoria giacché originato dalla prodromica lettera di incarico e/o in collaborazione plurima, andrà liquidato unicamente attraverso i canali tipici delle liquidazioni imputate a bilancio (a competenza del Dirigente scolastico **committente**) con conseguente registrazione presso l'anagrafe delle prestazioni (a competenza del Dirigente scolastico **concedente**), così come attivo su piattaforma deputata e gestita dal Dipartimento della funzione pubblica (Sezione *"Dipendenti Pubblici"* e non *"Consulenti e collaboratori"*).

È altrettanto utile chiarire che l'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023) **risulta legittima unicamente nel caso** in cui la scuola selezioni un effettivo professionista esterno o affidi a un operatore economico di settore. Non è pertanto ammissibile sovrapporre i due piani, utilizzando ad esempio la **collaborazione plurima per mascherare incarichi di natura libero-professionale** e/o affidamenti diretti con successive formalizzazioni di contratti ex art. 2222 del c.c. e di cui al T.U.P.I suindicato, eludendo sia le norme sul codice degli appalti, sia la normativa di reclutamento per i pubblici impiegati.

Parimenti, si consiglia di ancorare la durata degli incarichi alla programmazione annuale dell'istituto, superando il ricorso a contratti pluriennali che impedirebbero la fisiologica ricognizione periodica delle risorse interne, e si rammenta il generale divieto normativo di applicare **proroghe tacite o rinnovi automatici ai contratti scaduti**.

Il rigoroso adempimento di tali procedure rappresenta **la prima e più efficace tutela per il Dirigente Scolastico**, mettendolo al riparo da seri profili di rischio. Tra questi figurano la responsabilità penale prevista dall'art. 55 del D. Lgs. 81/08, giacché una nomina viziata da nullità è giuridicamente equiparabile a un'omessa nomina (sanzionata con l'arresto da 3 a 6 mesi o con ammende fino a 7.862,44 euro); la responsabilità erariale per ingiustificato esborso di denaro pubblico qualora si ricorra a professionisti esterni in presenza di risorse interne; nonché la potenziale responsabilità disciplinare per inosservanza dei doveri d'ufficio e delle direttive.

Certi di aver fatto cosa gradita e sicuri della Vostra attenzione, confermiamo la completa disponibilità della FLC CGIL Calabria per qualsiasi confronto o chiarimento tecnico, auspicando una costruttiva sinergia volta a garantire a tutta la comunità scolastica un avvio di anno sereno e normativamente ineccepibile.

Cordiali saluti.

Catanzaro 10.08.2026

Il Segretario generale FLC CGIL Calabria
Alfonso Marcuzzo

